

ACCORDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO IN SEDI DI LAVORO NON PROVVISTE DI MENSA CONVENZIONATA

Premesso che

- l'erogazione dei buoni pasto è disciplinata dall'art. 49 del CCNL del 09.08.2000;
- il bilancio di previsione al TIT. 01, CAT 2 Cap. 21 "Interventi sociali a favore del personale: mensa e buoni pasto" presenta una disponibilità finanziaria di €700.000,00=;

LE PARTI TRATTANTI:

preso atto dell'art. 3 della legge 23/1986;

richiamato il precedente accordo di contrattazione integrativa, in materia di buoni pasto, sottoscritto dalle parti in data 19.05.1997;

ravvisata la necessità di modificare ed integrare l'accordo sopra richiamato;

CONVENGONO

Il buono pasto è riservato al personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché ai collaboratori esperti linguistici.

L'Ateneo riconosce n° 2 buoni pasto settimanali, **sino ad un massimo di n° 50 buoni a semestre**, al personale tecnico-amministrativo che opera in sedi di lavoro non provviste di mensa convenzionata.

La suddetta dotazione semestrale di n° 50 buoni è rilasciata anticipatamente dal Settore Economato e Provveditorato, previo conguaglio delle assenze effettuate nei sei mesi precedenti. Non danno luogo a decurtazione le due settimane di ferie obbligatorie.

Ha diritto al buono pasto il personale tecnico-amministrativo che effettua, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro, uno o più rientri pomeridiani per un totale orario giornaliero superiore alle sette ore, dopo la decurtazione della relativa pausa pranzo di 30 minuti.

I buoni pasto hanno un valore nominale complessivo di **€ 8,00** e sono assoggettati alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione - per la parte eccedente €5,29.

Inoltre, alla data odierna, sono attive mense convenzionate presso il Campus Universitario e l'insediamento ospedaliero.

I dipendenti che prestano servizio presso tali sedi hanno la facoltà di optare semestralmente tra buono pasto e buono mensa.

Collaboratori esperti linguistici

I collaboratori linguistici hanno diritto a n° 2 buoni pasto settimanali, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario di servizio di fatto superiore alle 7 ore con una pausa pranzo di almeno 30 minuti.

Il rilascio dei buoni potrà essere richiesto, a posteriori, al Servizio Provveditorato che provvederà al relativo rilascio dietro certificazione del Servizio Gestione attestante la quantificazione semestrale a cui il dipendente ha di fatto diritto.

Parma, 7 maggio 2008